



CITTA' DI CASORIA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ordinanza n. 82 del 29/12/2020

DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE AD USO PUBBLICO PER I GIORNI 30, 31 DICEMBRE 2020 E 1° GENNAIO 2021

IL SINDACO

Premesso che:

- nel Comune di Casoria, nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, è diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno e altre festività con scoppi di petardi, mortaretti e artifici pirotecnici di vario genere, concentrati in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
- l'accensione e il lancio incontrollato di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini nonché potenziale fonte di rischio per l'integrità fisica con traumi delle persone e degli animali;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi, senza dar luogo a detonazioni quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;

Considerato pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale e di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto ed altri luoghi di pubblico incontro;

Ritenuto opportuno sensibilizzare i cittadini, nonché i venditori, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della vigente normativa e il loro utilizzo nel rispetto delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 57 del TULPS;

Visti il D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici" per le parti ancora in vigore, e il D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici";

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Vista la Legge n. 689/1981;

ORDINA

con effetto immediato, per i giorni 30 e 31 Dicembre 2020 e 1° Gennaio 2021 è vietato:

- ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS né autorizzati allo svolgimento di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici vari nonché di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 del TULPS;
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui ai D.Lgs. 58/2010 e 123/2015.

AVVISA

- che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981 n. 689 (pagamento in misura ridotta di Euro 100,00);
- Che l'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della Legge n. 689/1981;

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Comune di Casoria per l'informazione alla cittadinanza e sia trasmesso:

- alla Prefettura - UTG di Napoli;
- Alla Questura di Napoli;
- alla Stazione Carabinieri di Casoria;
- alla Stazione Carabinieri di Arpino;
- al Corpo di Polizia Locale di Casoria;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al Prefetto di Napoli, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune;
- al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dalla sua sottoscrizione.

Dalla Casa Comunale, li 29 Dicembre 2020.



IL SINDACO
Avv. Raffaele Bene